COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(93) 102 def.

Bruxelles, 16 marzo 1993

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la ratifica dell'emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato d'ozono, adottato a Copenaghen nel novembre 1992 dalle parti contraenti del protocollo

(presentata dalla Commissione)

Motivazione

1. Con la decisione del Consiglio 88/540/CEE[1] del 14 ottobre 1988 la Comunità ha aderito alla Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e al Protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono. Essa ha inoltre approvato - con la decisione 91/690/CEE del 12 dicembre 1992[2] - l'emendamento al Protocollo di Montreal, adottato a Londra nel 1990.

2. Il Gruppo di valutazione scientifica del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) ha constatato che il buco dello strato di ozono nella regione antartica è pari per profondità ed estensione a quello rilevato consecutivamente negli anni 1987, 1989 e 1990. Per la prima volta le osservazioni raccolte nell'Antartide hanno confermato che alla perdita di ozono corrisponde un aumento di uguale entità della radiazione ultravioletta a livello del suolo. Lo strato di ozono della stratosfera si va consumando più rapidamente di quanto previsto ed attualmente perdite di ozono sono rilevate in aree ad alta concentrazione demografica dell'Europa e dell'America settentrionale. Dal 1979 al 1991, nel periodo compreso tra dicembre e marzo, lo spettrometro TOM installato su satellite ha rilevato perdite di ozono dell'ordine di - 5,5% per decennio (con un margine di errore di ± 3,5%) al 45° di latitudine nord. Si prevede che la concentrazione di cloro presente nella stratosfera salirà dal livello attuale di 3,3 ppmv (parti per miliardo in volume) a 4,1 ppmv nell'anno 2000. Questo aumento si registrerà anche se tutte le parti applicheranno il Protocollo nella versione modificata nel 1990.

3. Alla luce di questi dati scientifici, il Quinto programma d'azione sottolinea la necessità di accelerare ulteriormente la riduzione progressiva a livello mondiale dell'impiego di sostanze che riducono l'ozono ed esorta le parti contraenti del Protocollo ad adottare misure più severe di quelle decise nel 1990. Il Quinto programma d'azione accenna inoltre a misure di controllo più severe che la Comunità ha adottato al di là di quelle previste dal Protocollo[3].

4. Sulla base delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio[4], la Commissione ha partecipato, in collaborazione con gli Stati membri, ai negoziati che hanno portato al secondo emendamento del Protocollo, adottato nel novembre 1992 a Copenaghen. La proposta della Commissione per le presenti direttive di negoziato tiene conto dei risultati delle consultazioni precedentemente avute con l'industria.

5. Le posizioni emerse dai negoziati coincidono in grande misura con quelle difese dalla Comunità e dagli Stati membri, ossia: le parti aderenti al Protocollo a Copenaghen hanno tra l'altro deciso di rafforzare i controlli già esistenti per i clorofluorocarburi, gli halon, il tetracloruro di carbonio e il tricloroetano 1,1,1, e di estendere i controlli al bromuro di metile, agli idrobromofluorocarburi e agli idroclorofluorocarburi. Tutte queste sostanze saranno vietate in tutto il mondo a partire dal 1° gennaio 1996; tale divieto non varrà invece per gli idroclorofluorocarburi - temporaneamente necessari per eliminare progressivamente le altre sostanze - né per il bromuro di metile, ancora oggetto di indagine.

---

(1) GU n. L 297 del 31.10.1988, pag. 8.
(2) GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 28.
(3) COM(92)23 def., vol. II, del 27.3.1992, pagg. 41, 42 [illegible] 84.
(4) Doc. 5431/92 ENV 73.

6. La ratifica dell'accordo di Copenaghen da parte della Comunità non comporterà alcun costo all'interno della stessa. L'applicazione del secondo emendamento del Protocollo è stabilita dal regolamento (CEE) n. 3952/92(5),per quanto riguarda l'eliminazione progressiva dei clorofluorocarburi, degli halon, del tetracloruro di carbonio e del tricloroetano 1,1,1, e da un nuovo regolamento che la Commissione dovrà proporre all'inizio del 1993 in merito al controllo del bromuro di metile, degli idrobromofluorocarburi e degli idroclorofluorocarburi.

7. La Comunità ha svolto un ruolo di primo piano come parte contraente del Protocollo in tutti i negoziati internazionali condotto in questo campo a partire dalla metà degli anni ottanta, acquisendo una posizione preminente nella tutela dello strato di ozono. E' pertanto fondamentale che la Comunità ratifichi quanto prima l'emendamento in esame, al fine di conservare questa posizione dominante mediante una posizione risoluta e compatta rispetto ai suoi principali interlocutori nei negoziati, quali Stati Uniti, Giappone, Federazione russa e paesi in via di sviluppo.

8. La proposta della Commissione per una decisione del Consiglio concernente la ratifica del secondo emendamento al Protocollo di Montreal si fonda, analogamente alla proposta della Commissione per la ratifica del primo emendamento al Protocollo, sull'articolo 130 S, in quanto tale Protocollo costituisce un accordo in materia ambientale volto a limitare la produzione e il consumo delle sostanze che riducono l'ozono. L'articolo 113 è stato aggiunto come base giuridica congiunta in quanto il Protocollo di Montreal comprende disposizioni in materia di scambi che devono essere applicate da Stati che non sono parti. La base giuridica proposta non pregiudica la questione sulla adeguata base giuridica del regolamento CE di applicazione del secondo emendamento al Protocollo.

(5) GU n. L 405 del 31.12.1992.

Proposta di decisione del Consiglio .../.../CEE
del .....

concernente la ratifica dell'emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato d'ozono, adottato a Copenaghen nel novembre 1992 dalle parti contraenti del protocollo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S e l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che è accertato che le emissioni continue ai livelli attuali di clorofluorocaburi, halon, tetracloruro di carbonio, tricoloroetano 1,1,1, bromuro di metile e idrobromofluorocarburi causano un grave danno allo strato di ozono; che è internazionalmente riconosciuta la necessità di ridurre in modo significativo sia la produzione che il consumo di tali sostanze;

considerando che gli idroclorofluorocarburi hanno un potenziale di riduzione dello strato di ozono inferiore a quello delle sostanze summenzionate e per talune applicazioni le possono sostituire, ma che devono tuttavia essere utilizzati con prudenza a causa del loro effetto sullo strato di ozono;

considerando che la Comunità e tutti i suoi Stati membri hanno firmato la Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono, in appresso denominata "Convenzione di Vienna";

considerando che è stato negoziato e adottato il 16 settembre 1987 un Protocollo addizionale alla Convenzione di Vienna, il Protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, in appresso denominato "Protocollo di Montreal"; che questo Protocollo è stato firmato dalla Comunità e da tutti i suoi Stati membri; che il primo emendamento al Protocollo è stato adottato il 29 giugno 1990 a Londra;

considerando che la Comunità, date le sue responsabilità in materia di ambiente e di scambi commerciali, ha approvato la Convenzione di Vienna e il Protocollo di Montreal con la decisione 88/540/CEE(3), ed il primo emendamento al Protocollo con la decisione 91/690/CEE;

(3) GU n. L 297 del 31.10.1988, pag. 8.

considerando che i lavori scientifici più recenti attestano che si rende necessario, per un'adeguata protezione dello strato di ozono un controllo dei clorofluorocarburi, degli halon, del tetracloruro di carbonio e dal tricoloretano 1,1,1 più severo di quanto previsto dal Protocollo di Montreal; che gli stessi lavori suggeriscono di sottoporre a maggiori controlli il bromuro di metile, gli idrobromofluorocarburi e gli idroclorofluorocarburi;

considerando che un secondo emendamento ed adeguamenti del Protocollo di Montreal, che stabiliscono tali controlli, sono stati adottati a Copenaghen nel mese di novembre 1992 e che occorre soltanto approvare l'emendamento;

considerando che è necessario per la protezione, la promozione e il miglioramento dell'ambiente far entrare in vigore il secondo emendamento al Protocollo di Montreal che si basa sul principio di un'azione preventiva tendente ad evitare ulteriori danni allo strato di ozono e sui dati scientifici e tecnici disponibili al momento della sua adozione;

considerando che a questo scopo la Comunità deve approvare questo secondo emendamento;

considerando, in particolare, che è necessario la Comunità e tutti i suoi Stati membri approvino il secondo emendamento al Protocollo di Montreal poiché alcune delle disposizioni di detto Protocollo possono essere applicate solo se questo viene approvato dalla Comunità e da tutti i suoi Stati membri;

considerando che è necessario, affinché siano adeguatamente applicati gli obblighi previsti dal secondo emendamento, che esso sia approvato anche da tutti gli Stati membri;

considerando che questo emendamento deve essere ratificato da almeno venti parti contraenti del Protocollo affinché possa entrare in vigore come previsto il 1° gennaio 1994; che tutti gli Stati membri dovrebbero concludere quanto prima possibile le loro procedure di ratifica del secondo emendamento, per poter permettere alla Comunità e ai suoi Stati membri di depositare, se possibile simultaneamente e comunque prima della data suddetta, gli strumenti di approvazione, accettazione o ratifica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

E' approvato a nome della Comunità il secondo emendamento al Protocollo di Montreal, quale adottato a Copenaghen, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Il testo dell'emendamento figura in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio deposita l'atto di approvazione di questo secondo emendamento al Protocollo di Montreal a nome della Comunità presso il Segretario generale delle Nazioni Unite in conformità del disposto combinato dell'articolo 13 della Convenzione di Vienna e dell'articolo 3 del secondo emendamento al Protocollo di Montreal.

Articolo 3

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per consentire il deposito, per quanto possibile simultaneo, anteriormente al 30 novembre 1993, degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione del secondo emendamento al Protocollo di Montreal da parte della Comunità e degli Stati membri.

Gli Stati membri informano la Commissione, per quanto possibile anteriormente al 31 ottobre 1993, della loro decisione di ratifica o della data prevista di conclusione delle procedure di ratifica. In cooperazione con gli Stati membri, la Commissione fissa, per la Comunità e per gli Stati membri una data per il deposito simultaneo degli strumenti, che dovrà comunque essere anteriore al 31 dicembre 1993.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Per il Consiglio

EMENDAMENTO AL PROTOCOLLO DI MONTREAL SULLE SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO

ARTICOLO 1: EMENDAMENTO

A. Articolo 1, paragrafo 4

Nel paragrafo 4 dell'articolo 1 del Protocollo sostituire alle parole: "nell'allegato B":

il testo seguente

", nell'allegato B, allegato C o allegato E".

B. Articolo 1, paragrafo 9

Sopprimere il paragrafo 9 dell'articolo 1 del protocollo.

C. Articolo 2, paragrafo 5

Nel paragrafo 5 dell'articolo 2 del protocollo aggiungere dopo le parole: "articoli che vanno da 2A a 2E"

il seguente testo

"e all'articolo 2H".

D. Articolo 2, paragrafo 5 bis

Inserire il seguente paragrafo dopo il paragrafo 5 dell'articolo 2 del protocollo:

"5 A. Qualsiasi parte che non opera nel quadro del paragrafo 1 dell'articolo 5 può, per uno o più periodi di controllo, trasferire ad un'altra parte che non operi nel quadro del paragrafo 1 dell'articolo 5, una quota del suo livello di produzione calcolato indicato all'articolo 2F, purchè il livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell'allegato A della parte che trasferisce la quota del suo livello calcolato di consumo non abbia ecceduto 0,25 kg pro capite nel 1989 e il totale combinato dei livelli calcolati di consumo delle parti interessate non superino i limiti di consumo stabiliti all'articolo 2F. Ciascuna delle parti interessate dovrà notificare al Segretariato tale trasferimento di produzione, specificando le condizioni del e la durata del medesimo."

E. Articolo 2, paragrafi 8 (a) e 11

Nei paragrafi 8 (a) ed 11 dell'articolo 2 del protocollo sostituire, ogniqualvolta esse compaiono nel testo, le parole

"gli articoli che vanno da 2A a 2E"

con il testo

"gli articoli che vanno da 2A a 2H".

F. Articolo 2, paragrafo 9 (a) (i)

Nel paragrafo 9 (a) (i) dell'articolo 2 del Protocollo sostituire alle parole

"e/o l'allegato B "

con il testo seguente

"Allegato B, allegato C e/o allegato E".

G. Articolo 2F: idroclorofluorocarburi

Inserire il seguente articolo dopo l'articolo 2E del Protocollo:

Articolo 2F: idroclorofluorocarburi

"1. Ogni parte contraente fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 1996, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo 1 dell'allegato C non superi, annualmente, la somma di:

a) 3,1% del proprio livello calcolato di consumo del 1989 delle sostanze controllate del gruppo I dell'allegato A;

e

b) il suo livello calcolato di consumo del 1989 delle sostanze controllate del gruppo I dell'allegato C.

2. Ciascuna parte contraente fa sì che durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2004, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell'allegato C non superi, annualmente, 65% della somma di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Ciascuna parte fa sì che durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2010, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell'allegato C non superi, annualmente, 35% della somma di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4. Ciascuna parte fa sì che durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2015, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell'allegato C non superi, annualmente, 10% della somma di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

5. Ciascuna parte contraente fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2020, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell'allegato C non superi, annualmente, 0,5% della somma di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

6. Ciascuna parte contraente fa sì che durante il periodo di 12 mesi, a partire dal 1° gennaio 2030, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell'allegato C non superi il valore zero.

7. Dal 1° gennaio 1996 ciascuna parte cercherà di far sì che:

(a) l'uso di sostanze controllate del gruppo I dell'allegato C sia limitato alle applicazioni per le quali non sono disponibili sostanze o tecnologie alternative più idonee dal punto di vista ambientale;

(b) l'uso delle sostanze controllate del gruppo I dell'allegato C non si situi al di fuori dei settori nei quali sono utilizzate attualmente le sostanze controllate degli allegati A, B e C, eccetto in rari casi in cui si tratti di tutelare la salute e la vita umane;

(c) le sostanze controllate del gruppo I dell'allegato C siano selezionate per usi che riducono al minimo la distruzione dell'ozono, oltre a tenere conto di altre considerazioni ambientali, di sicurezza ed economiche."

H. Articolo 2G: idrobromofluorocarburi

Inserire il seguente articolo dopo l'articolo 2F del Protocollo:

Articolo 2G: idrobromofluorocarburi

"Ciascuna parte contraente fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 1996, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il suo livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo II dell'allegato C non superi il valore zero. Ciascuna parte che produce tali sostanze fa sì che, durante gli stessi periodi, il suo livello calcolato di produzione delle sostanze non superi il valore zero. Il presente paragrafo si applica tranne nel caso in cui le parti decidano di permettere il livello di produzione o di consumo necessario agli usi che esse abbiano convenuto di ritenere essenziali."

I. Articolo 2H: bromuro di metile

Inserire il seguente articolo dopo l'articolo 2G del Protocollo:

Articolo 2H: bromuro di metile

"Ciascuna parte contraente fa sì che durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 1995, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il suo livello calcolato di consumo della sostanza controllata dell'allegato E non superi, annualmente, il suo livello calcolato di consumo del 1991. Ciascuna parte contraente che produce tale sostanza fa sì che, per gli stessi periodi, il suo livello calcolato di produzione della sostanza in questione non superi, annualmente, il suo livello calcolato di produzione del 1991. Comunque, al fine di soddisfare alle necessità interne essenziali delle parti che operano ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare tale limite fino ad un massimo del 10% del suo livello calcolato di produzione del 1991. I livelli calcolati di consumo e di produzione previsti nel presente articolo non includono le quantità usate dalla parte contraente a fini sanitari e prima del trasporto."

J. Articolo 3

All'articolo 3 del Protocollo sostituire le parole:

da "2A a 2E"

con le parole

da "2A a 2H"

e le parole

"o allegato B"

con le parole, ogniqualvolta esse figurano nel testo,:

"allegato B, allegato C o allegato E".

K. Articolo 4, paragrafo 1 ter

Inserire il seguente paragrafo dopo il paragrafo 1 bis dell'articolo 4 del Protocollo:

"1 ter: entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna parte vieta l'importazione di sostanze controllate del gruppo II dell'allegato C da qualsiasi Stato che non sia parte contraente del presente Protocollo."

L. Articolo 4, paragrafo 2 ter

Inserire il seguente paragrafo dopo il paragrafo 2 bis dell'articolo 4 del Protocollo:

"2 ter. Ciascuna parte contraente vieta, a partire da un anno dopo l'entrata in vigore del presente paragrafo, l'esportazione delle sostanze controllate del gruppo II dell'allegato C verso qualsiasi Stato che non sia parte contraente del presente Protocollo."

M. Articolo 4 paragrafo 3 ter

Inserire il seguente paragrafo dopo il paragrafo 3 ter dell'articolo 4 del Protocollo:

"3 ter. Entro tre anni dalla data in vigore del presente paragrafo e secondo le procedure di cui all'articolo 10 della convenzione, le parti contraenti redigono in un allegato un elenco di prodotti che contengono sostanze controllate del gruppo II dell'allegato C. Le parti contraenti che non si sono opposte all'allegato in base alle suddette procedure vietano, entro un anno dall'entrata in vigore dell'allegato, l'importazione di questi prodotti in provenienza da qualsiasi Stato che non sia parte contraente del presente Protocollo."

N. Articolo 4, paragrafo 4 ter

Inserire il seguente paragrafo dopo il paragrafo 4 bis dell'articolo 4 del Protocollo:

"4 ter. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, le parti contraenti decidono della possibilità di vietare o di limitare le importazioni, provenienti da Stati che non siano parti contraenti del presente Protocollo, di prodotti fabbricati con sostanze controllate del gruppo II dell'allegato C, ma che non contengono tali sostanze. Se tale possibilità è accertata le parti contraenti redigono in un allegato un elenco di questi prodotti, come previsto dalle procedure di cui all'articolo 10 della convenzione. Le parti contraenti che non si sono opposte all'allegato conformemente a tali procedure vietano o limitano, entro un anno dall'entrata in vigore dell'allegato, l'importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non sia parte contraente del presente Protocollo."

O. Articolo 4, paragrafi 5, 6 e 7

Nei paragrafi 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del Protocollo sostituire le parole:

"sostanze controllate"

con le parole:

"sostanze controllate degli allegati A e B e del gruppo II dell'allegato C."

P. Articolo 4, paragrafo 8

Nel paragrafo 8 dell'articolo 4 del Protocollo sostituire le parole:

"di cui ai paragrafi 1, 1 bis, 3, 3 bis, 4 e 4 bis, nonché le esportazioni di cui ai paragrafi 2 e 2 bis"

con il seguente testo:

"e le esportazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 ter del presente articolo"

Aggiungere, inoltre, dopo le parole:

"gli articoli che vanno da 2A a 2E"

le parole seguenti:

"L'articolo 2G".

Q. Articolo 4, paragrafo 10

Inserire il seguente paragrafo dopo il paragrafo 9 dell'articolo 4 del Protocollo:

"10. Entro il 1° gennaio 1996 le parti contraenti decidono della possibilità di modificare il presente Protocollo al fine di estendere le misure del presente articolo agli scambi di sostanze controllate del gruppo I dell'allegato C e dell'allegato E con Stati che non sono parte contraente del presente Protocollo."

R. Articolo 5, paragrafo 1

Aggiungere il seguente testo alla fine del paragrafo 1 dell'articolo 5 del Protocollo:

",purché le eventuali altre modifiche agli aggiustamenti o emendamenti adottati nella seconda riunione delle parti, tenuta a Londra il 29 giugno 1990, si applichino alle parti che operano ai sensi del presente paragrafo dopo che abbia avuto luogo l'esame disposto dal paragrafo 8 del presente articolo e purché le suddette modifiche si basino sulle conclusioni di tale esame."

S. Articolo 5, paragrafo 1 bis

Aggiungere il seguente paragrafo dopo il paragrafo 1 dell'articolo 5 del Protocollo:

"1 bis. Le parti, sulla base dell'esame di cui al paragrafo 8 del presente articolo nonché delle valutazioni effettuate in conformità dell'articolo 6 e sulla base di altre eventuali informazioni pertinenti, decidono, entro il 1° gennaio 1996, secondo la procedura di cui al paragrafo 9 dell'articolo 2:

a) in relazione ai paragrafi 1-6 dell'articolo 2F: quale anno di base, quali livelli iniziali, quali programmi di controllo e quale data di esclusione definitiva per il consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell'allegato C si applichino alle parti che operano ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;

b) in relazione all'articolo 2G: quale data di esclusione definitiva per la produzione ed il consumo delle sostanze controllate del Gruppo II dell'allegato C si applichi alle parti che operano ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;

c) in relazione all'articolo 2H: quale anno di base, quali livelli iniziali e quali programmi di controllo per il consumo e la produzione della sostanza controllata dell'allegato E si applichino alle parti che operano ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo."

T. Articolo 5, paragrafo 4

Nel paragrafo 4 dell'articolo 5 del Protocollo sostituire le parole:

"da 2A a 2E"

con il seguente testo:

"da 2A a 2H".

U. Articolo 5, paragrafo 5

Nel paragrafo 5 dell'articolo 5 del Protocollo, dopo le parole:

"che vanno da 2A a 2E"

aggiungere il seguente testo:

", e in eventuali misure di controllo di cui agli articoli da 2F a 2H decise conformemente al paragrafo 1 bis del presente articolo".

V. Articolo 5, paragrafo 6

Nel paragrafo 6 dell'articolo 5 del Protocollo, dopo le parole:

"degli obblighi di cui agli articoli che vanno da 2A a 2E"

aggiungere il seguente testo:

", o uno o la totalità degli obblighi di cui agli articoli che vanno da 2F a 2H decisi conformemente al paragrafo 1 bis del presente articolo".

W. Articolo 6

Sopprimere il seguente testo dall'articolo 6 del Protocollo:

"Gli articoli che vanno da 2A a 2E, nonché la situazione relativa alla produzione, alle importazioni e alle esportazioni delle sostanze di transizione del Gruppo I dell'allegato C"

sostituendolo con il seguente testo:

"negli articoli da 2A a 2H".

X. Articolo 7, paragrafi 2 e 3

Sostituire i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 7 del Protocollo con il seguente testo:

"2. Ciascuna parte contraente, entro e non oltre tre mesi dalla data alla quale le disposizioni previste dal Protocollo per le sostanze degli allegati B, C ed E rispettivamente sono entrate in vigore per detta parte contraente, comunica al segretariato dati statistici sulla propria produzione, le proprie importazioni ed esportazioni di ciascuna delle sostanze controllate

- degli allegati B e C, per l'anno 1989

- dell'allegato E, per l'anno 1991

o la migliore stima possibile dei suddetti dati effettivi qualora non siano disponibili dati aggiornati, entro un termine di tre mesi dalla data alla quale le disposizione enunciate nel Protocollo sono entrate in vigore per tale parte contraente per quanto riguarda le sostanze degli allegati B, C ed E rispett

3. Ciascuna parte contraente comunica al segretariato dati statistici sulla sua produzione annuale (come definito all'articolo 5, paragrafo 1) di ciascuna delle sostanze controllate elencate negli allegati A, B, C ed E e, separatamente, per ciascuna sostanza:

- sulle quantità utilizzate come materie prime,
- sulle quantità distrutte con tecnologie approvate dalle parti contraenti,
- sulle importazioni ed esportazioni verso, rispettivamente, Stati parti contraenti e Stati che non lo sono,

per l'anno durante il quale le disposizioni sulle sostanze degli allegati A, B, C ed E rispettivamente sono entrate in vigore per tale parte contraente e per ciascuno degli anni seguenti. I dati vengono comunicati entro un termine massimo di nove mesi dalla fine dell'anno a cui si riferiscono.

Y. Articolo 7, paragrafo 3 bis

Inserire il seguente paragrafo dopo il paragrafo 3 dell'articolo 7 del Protocollo:

"3 bis. Ciascuna parte comunica al segretariato dati statistici separati delle sue importazioni ed esportazioni annuali di ciascuna delle sostanze controllate elencate nel Gruppo II dell'allegato A e del Gruppo I dell'allegato C che sono state riciclate."

Z. Articolo 7, paragrafo 4

Nel paragrafo 4 dell'articolo 7 del Protocollo sostituire le parole:

"ai paragrafi 1, 2 e 3"

il seguente testo

"ai paragrafi 1, 2, 3 e 3 bis"

AA. Articolo 9, paragrafo 1, lettera a)

Sopprimere le seguenti parole dal paragrafo 1, lettera a) dell'articolo 9 del Protocollo:

"e di quelle di transizione"

BB. Articolo 10, paragrafo 1

Nel paragrafo 1 dell'articolo 10 del Protocollo, dopo le parole:

"da 2A a 2E del Protocollo"

aggiungere il seguente testo:

"e qualsiasi misura di controllo di cui agli articoli da 2F a 2H che sia decisa in conformità del paragrafo 1 bis dell'articolo 5"

CC. Articolo 11, paragrafo 4, lettera g)

Sopprimere il seguente testo dal paragrafo 4, lettera g) dell'articolo 11 del Protocollo:

"e la situazione relativa alle sostanze di transizione"

DD. Articolo 17

All'articolo 17 del Protocollo sostituire alle parole:

"da 2A a 2E"

le parole:

"da 2A a 2H"

EE. Allegati

1. Allegato C

Il seguente allegato sostituisce l'allegato C del Protocollo:

Allegato C
Sostanze controllate

Gruppo	Sostanza	Numero di isomeri	Potenziale di riduzione dell'ozono (PRO)(*)
Gruppo I			
$CHFCl_2$	(HCFC-21)**	1	0.04
CHF_2Cl	(HCFC-22)**	1	0.055
CH_2FCl	(HCFC-31)	1	0.02
C_2HFCl_4	(HCFC-121)	2	0.01 - 0.04
$C_2HF_2Cl_3$	(HCFC-122)	3	0.02 - 0.08
$C_2HF_3Cl_2$	(HCFC-123)	3	0.02 - 0.06
$CHCl_2CF_3$	(HCFC-123)**	-	0.02
C_2HF_4Cl	(HCFC-124)	2	0.02 - 0.04
$CHFClCF_3$	(HCFC-124)**	-	0.022
$C_2H_2FCl_3$	(HCFC-131)	3	0.007 - 0.05
$C_2H_2F_2Cl_2$	(HCFC-132)	4	0.008 - 0.05
$C_2H_2F_3Cl$	(HCFC-133)	3	0.02 - 0.06
$C_2H_3FCl_2$	(HCFC-141)	3	0.005 - 0.07
CH_3CFCl_2	(HCFC-141b)**	-	0.11
$C_2H_3F_2Cl$	(HCFC-142)	3	0.008 - 0.07
CH_3CF_2Cl	(HCFC-142b)**	-	0.065
C_2H_4FCl	(HCFC-151)	2	0.003 - 0.005
C_3HFCl_6	(HCFC-221)	5	0.015 - 0.07
$C_3HF_2Cl_5$	(HCFC-222)	9	0.01 - 0.09
$C_3HF_3Cl_4$	(HCFC-223)	12	0.01 - 0.08
$C_3HF_4Cl_3$	(HCFC-224)	12	0.01 - 0.09
$C_3HF_5Cl_2$	(HCFC-225)	9	0.02 - 0.07
$CF_3CF_2CHCl_2$	(HCFC-225ca)**	-	0.025
CF_2ClCF_2CHClF	(HCFC-225cb)**	-	0.033
C_3HF_6Cl	(HCFC-226)	5	0.02 - 0.10
$C_3H_2FCl_5$	(HCFC-231)	9	0.05 - 0.09
$C_3H_2F_2Cl_4$	(HCFC-232)	16	0.008 - 0.10
$C_3H_2F_3Cl_3$	(HCFC-233)	18	0.007 - 0.23
$C_3H_2F_4Cl_2$	(HCFC-234)	16	0.01 - 0.28
$C_3H_2F_5Cl$	(HCFC-235)	9	0.03 - 0.52
$C_3H_3FCl_4$	(HCFC-241)	12	0.004 - 0.09
$C_3H_3F_2Cl_3$	(HCFC-242)	18	0.005 - 0.13

(*) Quando viene indicata una forcella per il PRO (potenziale di riduzione dell'ozono), deve essere usato, ai fini del presente protocollo, il valore più alto della forcella. I PRO elencati come valore singolo sono stati determinati in base a calcoli fondati su misurazioni di laboratorio. Quelli elencati come forcella sono basati su stime e sono meno sicuri. La forcella si riferisce ad un gruppo isomerico. Il valore superiore è la stima del PRO dell'isomero con il PRO più alto, e il valore più basso è la stima del PRO dell'isomero con il PRO più basso.

(**) Indica le sostanze più interessanti dal punto di vista commerciale e i relativi valori di PRO che debbono essere usati ai fini del presente Protocollo.

Gruppo	Sostanza	Numero di isomeri	Potenziale di riduzione dell'ozono (PRO)(*)
$C_3H_3F_3Cl_2$	(HCFC-243)	18	0.007 - 0.12
$C_3H_3F_4Cl$	(HCFC-244)	12	0.009 - 0.14
$C_3H_4FCl_3$	(HCFC-251)	12	0.001 - 0.01
$C_3H_4F_2Cl_2$	(HCFC-252)	16	0.005 - 0.04
$C_3H_4F_3Cl$	(HCFC-253)	12	0.003 - 0.03
$C_3H_5FCl_2$	(HCFC-261)	9	0.002 - 0.02
$C_3H_5F_2Cl$	(HCFC-262)	9	0.002 - 0.02
C_3H_6FCl	(HCFC-271)	5	0.001 - 0.03
Gruppo II			
$CHFBr_2$		1	1.00
CHF_2Br	(HBFC-22B1)	1	0.74
CH_2FBr		1	0.73
C_2HFBr_4		2	0.3 - 0.8
$C_2HF_2Br_3$		3	0.5 - 1.8
$C_2HF_3Br_2$		3	0.4 - 1.6
C_2HF_4Br		2	0.7 - 1.2
$C_2H_2FBr_3$		3	0.1 - 1.1
$C_2H_2F_2Br_2$		4	0.2 - 1.5
$C_2H_2F_3Br$		3	0.7 - 1.6
$C_2H_3FBr_2$		3	0.1 - 1.7
$C_2H_3F_2Br$		3	0.2 - 1.1
C_2H_4FBr		2	0.07- 0.1
C_3HFBr_6		5	0.3 - 1.5
$C_3HF_2Br_5$		9	0.2 - 1.9
$C_3HF_3Br_4$		12	0.3 - 1.8
$C_3HF_4Br_3$		12	0.5 - 2.2
$C_3HF_5Br_2$		9	0.9 - 2.0
C_3HF_6Br		5	0.7 - 3.3
$C_3H_2FBr_5$		9	0.1 - 1.9
$C_3H_2F_2Br_4$		16	0.2 - 2.1
$C_3H_2F_3Br_3$		18	0.2 - 5.6
$C_3H_2F_4Br_2$		16	0.3 - 7.5
$C_3H_2F_5Br$		8	0.9 - 14
$C_3H_3FBr_4$		12	0.08- 1.9
$C_3H_3F_2Br_3$		18	0.1 - 3.1
$C_3H_3F_3Br_2$		18	0.1 - 2.5
$C_3H_3F_4Br$		12	0.3 - 4.4
$C_3H_4FBr_3$		12	0.03- 0.3
$C_3H_4F_2Br_2$		16	0.1 - 1.0
$C_3H_4F_3Br$		12	0.07- 0.8
$C_3H_5FBr_2$		9	0.04- 0.4
$C_3H_5F_2Br$		9	0.07- 0.8
C_3H_6FBr		5	0.02- 0.7

(*) Quando viene indicata una forcella per il PRO (potenziale di riduzione dell'ozono), deve essere usato, ai fini del presente protocollo, il valore più alto della forcella. I PRO elencati come valore singolo sono stati determinati in base a calcoli fondati su misurazioni di laboratorio. Quelli elencati come forcella sono basati su stime e sono meno sicuri. La forcella si riferisce ad un gruppo isomerico. Il valore superiore è la stima del PRO dell'isomero con il PRO più alto, e il valore più basso è la stima del PRO dell'isomero con il PRO più basso.

2. Allegato E

Aggiungere il seguente allegato al Protocollo:

Allegato E
Sostanze controllate

Gruppo	Sostanza	Potenziale di riduzione dell'ozono
Gruppo I		
CH_3Br	bromuro di metile	0.7

Articolo 2: Relazione con l'emendamento del 1990

Nessuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica può depositare uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente emendamento senza aver precedentemente o simultaneamente depositato tale strumento all'emendamento adottato nella seconda riunione delle parti tenuta a Londra il 29 giugno 1990.

Articolo 3: Entrata in vigore

1. Il presente emendamento entra in vigore il 1° gennaio 1994, a condizione che siano stati depositati almeno venti strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dell'emendamento stesso da parte di Stati o organizzazioni regionali d'integrazione economica che sono parti contraenti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Se per tale data non è stata soddisfatta tale condizione, l'emendamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui la suddetta condizione è stata soddisfatta.

2. Ai fini del paragrafo 1, lo strumento depositato da un'organizzazione regionale d'integrazione economica non viene considerato nella somma di quelli depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.

3. Dopo l'entrata in vigore del presente emendamento, come indicato al paragrafo 1, esso entra in vigore per tutte le altre parti contraenti del Protocollo il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

ISSN 0254-1505

COM(93) 102 def.

DOCUMENTI

IT **14**

N. di catalogo : CB-CO-93-124-IT-C

ISBN 92-77-53753-1

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo